CHE ESTENDE ALLA PROVINCIA DI ROMA LE LEGGI SULLE CORPORAZIONI RELIGIOSE E SULLA CONVERSIONE DEI BENI IMMOBILI DEGLI ENTI MORALI ECCLESIASTICI

Art. 10

Gli amministratori delle Case religiose soppresse nella citta' di Roma dovranno, entro il termine di tre mesi e colle norme e sanzioni dell'articolo 13 della Legge del 7 luglio 1866, presentare alla Giunta un prospetto dei beni, crediti e debiti appartenenti a ciascun Ente.

Al detto prospetto sara' unito un elenco nominativo delle persone religiose professe, dei laici e delle converse conviventi in ciascuna Casa.

La Giunta procedera', secondo le norme stabilite dalla detta Legge, alla presa di possesso dei beni, e, fino a che ne sara' eseguita la conversione e la destinazione, vegliera' all'amministrazione degli immobili, alla custodia dei mobili, e specialmente alla conservazione delle biblioteche, delle collezioni scientifiche e degli oggetti d'arte e d'antichita'.

La Giunta continuera' nell'amministrazione dei beni contemplati nell'articolo 3 fino a che sia pubblicata la Legge di cui nell'articolo stesso.

Versione in vigore dal 10 luglio 1873, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che estende alla Provincia di Roma le Leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici
Estremi	Legge 19 giugno 1873, n. 1402
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1873

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-estende-alla-provincia-di-roma-le-leggi-sulle-corporazioni/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it